

**MODULO**Decorrenza:
12.12.2018**UFFICIO CONTROLLO ABITANTI
ARRIVI / PARTENZE**

Pagina 1 di 2

ARRIVO

Cognome	
Nome	
Data di nascita	
Attinenza o nazionalità	
Professione	
Datore di lavoro	
Moglie	
Figli	
Altre persone	
Appartamento n°	
Data arrivo	
Provenienza	
Precedente inquilino	

Luogo e data

PARTENZA

Cognome	
Nome	
Data di nascita	
Attinenza o nazionalità	
Professione	
Datore di lavoro	
Moglie	
Figli	
Altre persone	
Appartamento n°	
Data partenza	
Destinazione	

Nome proprietario/amministratore e firma

	COMUNE DI MELANO - VIA CANTONALE 89 - 6818 MELANO - info@melano.ch	M-4.02/00
	MODULO	
Decorrenza: 12.12.2018	UFFICIO CONTROLLO ABITANTI ARRIVI / PARTENZE	Pagina 2 di 2

Estratto Regolamento controllo abitanti e la banca dati movimento popolazione:

Registrazione e conservazione dei dati presso i Comuni

Registrazione

Art. 6 ¹L'UCA registra le persone che risiedono o dimorano nel Comune ai sensi dell'art. 3 lett. b) e c) della LArRa.

Obbligo di notifica in caso di arrivo

Notifica del locatore

I. Persone fisiche in generale

Art. 16 ¹Ogni locatore deve notificare all'Ufficio controllo abitanti (UCA), con l'**apposito modulo**, l'arrivo di nuovi conduttori, siano essi cittadini svizzeri o stranieri, che risiedono o che hanno in locazione appartamenti nel Comune per periodi superiori ai 30 giorni sull'arco di 360 giorni, entro 8 giorni dall'entrata in vigore del contratto o dalla data effettiva di occupazione in mancanza di contratto scritto; tale obbligo vale anche per chi alloggia gratuitamente un cittadino svizzero o uno straniero.

²Lo stesso vale per il cambiamento di appartamento all'interno di uno stabile.

³Il medesimo obbligo vale per i datori di alloggio ai sensi della legislazione sugli esercizi pubblici.

II. Personale alloggiato, clienti e ospiti

Art. 17 ¹Ogni proprietario o gerente di collettività ai sensi dell'art. 2 lett. a^{bis}) dell'Ordinanza federale sull'armonizzazione dei registri deve notificare all'UCA entro 8 giorni il personale alloggiato che adempie il requisito dell'art. 6 cpv. 1.

²Tale obbligo di notificazione entro 8 giorni vale anche per i suoi clienti o ospiti dal momento in cui è adempiuto il requisito dell'art. 6 cpv. 1.

Rapporto fra la notifica personale e quella del locatore

Art. 18 La notifica personale non dispensa il locatore dal suo obbligo di notifica e viceversa.

Registrazione in caso di mancata notifica

Art. 19 Il Municipio provvede d'ufficio alla registrazione se ne ritiene dati i presupposti e se, entro il termine fissato, l'interessato non ha fatto la notifica personale.

Obbligo di notifica in caso di partenza

Procedura di notifica

Art. 21 ¹Chi lascia il Comune lo deve notificare all'UCA al momento della propria partenza; gli stranieri devono contemporaneamente notificare la partenza al Servizio regionale stranieri competente.

²Il locatore deve notificare all'UCA, entro 8 giorni dal fatto, la partenza della persona fisica dallo stabile dato in locazione; tale obbligo vale anche per chi cessa di alloggiare gratuitamente una persona fisica.

Rapporto fra la notifica personale e quella del locatore

Art. 22 La notifica personale non dispensa il locatore dal suo obbligo di notifica e viceversa.

Contravvenzioni

Presupposti e procedura

Art. 25 Chi non ottempera all'obbligo della notifica in caso di arrivo, di trasferimento all'interno del Comune o di partenza, può essere oggetto della procedura di contravvenzione di cui all'art. 145 Legge organica comunale (LOC).